

## Riconoscimento qualifica di vicedirigente



È di questi giorni il pronunciamento della Sez. IV del Consiglio di Stato che, con decisioni nn. 8928 e 89 del 29.12.2009, ha definitivamente negletto la giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alla ritenuta illegittimità delle determinazioni ministeriali prodromiche al riconoscimento della qualifica di vicedirigente.

Le statuizioni in discorso lasciano non poco perplessi atteso che si era adito il G.A. non affinché incidesse sul rapporto di lavoro in essere tra i ricorrenti e le rispettive amministrazioni pubbliche datoriali (peraltro non vocate in ius) bensì affinché dichiarasse la illegittimità - per la loro evidente difformità al dettato normativo di cui alla legge n. 145/2002 (istitutiva dell'Area separata della vicedirigenza) - degli atti ministeriali propedeutici alla creazione di siffatte nuove figure funzionali. Laddove per atti propedeutici si intende alludere (per i funzionari afferenti al Comparto Ministeri) alla direttiva ministeriale o atto di indirizzo di esclusiva pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei relativi Comitati di settore con la quale orientare l'ARAN nella consequenziale negoziazione con le Organizzazioni Sindacali di settore nonché al c.d. Decreto di equiparazione di competenza congiunta del Ministero dell'Economia e delle Finanze oltre che del Ministero per la Riforme ed Innovazioni della P.A. per tutti coloro appartenenti a Comparti diversi. Atto quest'ultimo necessitato affinché, attraverso una preliminare equiparazione funzionale con i c.d. ministeriali, tutti coloro dipendenti da P.A. diverse, avessero la possibilità consequenziale di ambire - se in possesso dei requisiti soggettivi come normati - di vedersi riconosciuta la qualifica di vicedirigenti.

Peraltro si consideri ai presenti fini che i contenziosi sono stati istruiti a cagione di una repressibile condotta silente delle Amministrazioni centrali dello Stato che, a far data dall'entrata in vigore della legge 145/2002, nulla avevano disposto per la pratica attuazione di quanto vincolativamente ed obbligatoriamente disposto in ambito legislativo.

La circostanza che un siffatto spettro di doglianze venisse sottoposto al vaglio del G.A. aveva un plurimo fondamento giustificativo.

1) In primis il rilievo che trattavasi di valutare la legittimità di atti c.d. di <>, tali potendosi oggettivamente definire sia l'atto di indirizzo che il decreto ministeriale di equiparazione funzionale. Gli atti di 'macro-organizzazione' (nel caso che ci occupa di ben tre amministrazioni statali sovraordinate, aventi i tipici poteri di coordinamento, dall'esterno sui rapporti di lavoro) sono formalmente e sostanzialmente amministrativi e non sono assolutamente riconducibili alle manifestazioni del 'potere datoriale' (cfr. Consiglio di Stato, decisione Sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3065 secondo cui: "le scelte di carattere organizzativo fondamentale, in quanto delineano un nuovo assetto organizzativo dell'apparato pubblico si estrinsecano a monte del rapporto di impiego e perciò implicano l'esercizio di poteri non privatistici o negoziali, piuttosto l'esercizio di poteri pubblicistici. Ciò in quanto trattasi di atti organizzatori interamente permeati da interessi pubblici, di fronte ai quali i ricorrenti possono vantare solo una posizione di interesse legittimo, la cui tutela spetta esclusivamente al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 1023, primo comma, della Costituzione".

2) In secundis l'esistenza di un precedente ad hoc del G.A. che in un omologo contenzioso (definito con sentenza n. 4266 del 2007, Sez. I, il TAR Lazio), nell'ordinare alle competenti Amministrazioni Centrali l'adozione dell'atto di indirizzo – sino a quel momento manchevole nonostante il decorso di un quinquennio dall'entrata in vigore della Legge n. 145/2002 - aveva correttamente affermato che il procedimento per istituire la separata Area della Vicedirigenza si articolava in un due fasi:  
- la prima (dal carattere autoritativo), finalizzata all'adozione della direttiva ministeriale (ancorché del decreto di equiparazione per i dipendenti pubblici non afferenti al Comparto Ministeri) per curare l'interesse pubblico (per il perseguimento della migliore utilizzazione delle risorse umane a disposizione)  
- la seconda (prettamente negoziale), caratterizzata dalla fase di contrattazione cui partecipa le organizzazioni sindacali e l'Aran (ed in tale ambito rilevano rigorosamente le direttive ministeriali di cui all'atto di indirizzo).

3) In terzo luogo il recentissimo pronunciamento (cfr. sentenza n. 488 del 25 maggio 2009) del Consiglio di giustizia siciliano.

La decisione - che aveva riformato la sentenza del TAR Catania (che aveva a sua volta dichiarato inammissibile il ricorso contro l'inerzia della Regione nell'emanazione degli atti necessari per l'istituzione della dell'area della vice-dirigenza) ha direttamente statuito l'obbligo delle Amministrazioni di emanare i provvedimenti autoritativi nel frattempo omessi rimandando al G.O. la deliberazione della sola e consequenziale fondatezza <>.

In tal modo confermandosi la correttezza del modus operandi di adire il G.A. per la sola valutazione dell' (il)legittimità degli atti amministrativi prodromici alla attuazione vera e propria della separata Area della Vicedirigenza.

Peraltro se veramente la giurisdizione fosse da ascrivere in capo al G.O., l'attuazione della separata Area della Vicedirigenza come legislativamente prevista, risulterebbe lettera morta atteso che la quasi totalità dei contenziosi istruiti innanzi le competenti sezioni territoriali del Giudice del Lavoro si è conclusa con declaratorie di rigetto in quanto, a fronte di pretese miranti al diretto riconoscimento dello status di vicedirigente, i Giudici ordinari aditi hanno ritenuto trattarsi di materia di esclusiva pertinenza della Contrattazione collettiva come tale giudizialmente non inficiabile.

Invero si tratta di un ordito argomentativo condiviso da chi scrive il quale, ben consapevole della impermeabilità della materia sottoposta alla Contrattazione Collettiva tout-court, alle decisioni giudiziali, aveva ritenuto di individuare - quale unico ed esclusivo alveo di tutela giurisdizionale (amministrativa) - quello relativo alla corretta implementazione della procedura funzionalizzata in prosieguo alla attuazione

dell'Area separata della vicedirigenza. Corretta implementazione che non poteva prescindere dall'adozione di un atto di indirizzo che risultasse il più conforme possibile ai dictat di cui alla legge n. 145/2002 nonché dall'adozione del decreto di equiparazione funzionale all'esito di un procedimento di formazione da tempo conclusosi con l'apposizione del relativo visto dal parte della competente Sez. III - Atti normativi del Consiglio di Stato. A questo punto non può non rilevarsi che la questione assume un rilievo politico e non più giuridico. E che alla luce di quanto sinteticamente argomentato, allo stato siamo innanzi ad un clamoroso ma non meno intollerabile vuoto di tutela: le migliaia di dipendenti pubblici (ministeriali e non) che ambivano dopo lunghi anni al riconoscimento di un superiore livello funzionale (vicedirigente) certamente più aderente e consono alle mansioni quotidianamente svolte oltre che alla professionalità medio tempore acquisita si trovano nella impossibilità di vedersi riconosciuto – stante l'inerzia perdurante delle competenti Amministrazioni centrali – quanto ad essi riconosciuto da una legge dello Stato!

### Prof. Avv. Raffaello Capunzo

(18 gennaio 2010)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Invia



Stampa



linkedin



facebook



digg



mixx

yahoo-buzz

#### [Assenteismo Aziendale?](#)

controllo assenze personale allontanamento dal posto di lavoro



#### [Riconoscimento Qualifica](#)

Chiedi la valutazione dei tuoi cfu e segui un corso online. Info ora



---

Caltagirone Editore | Il Mattino | Leggo | Corriere Adriatico | Il Gazzettino | Caltanet | Pubblicità |



**Società editrice**